

Legge regionale 07 febbraio 2013 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 28/02/2013

Istituzione del Comune di Rivignano Teor mediante fusione dei Comuni di Rivignano e Teor, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 3

(Successione nei rapporti giuridici, patrimoniali e finanziari)

1. Il Comune di Rivignano Teor subentra nei procedimenti amministrativi in corso e nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici e patrimoniali attivi e passivi, in essere nei Comuni di Rivignano e Teor.
2. Il personale dei Comuni di Rivignano e Teor è trasferito al Comune di Rivignano Teor.
3. I beni demaniali e patrimoniali dei Comuni di Rivignano e Teor sono trasferiti al demanio e al patrimonio del nuovo Comune di Rivignano Teor.